



## CIRCOLARE INFORMATIVA

Asolo, 29/01/2020

Gentile Cliente, di seguito riportiamo in sintesi alcune novità riguardanti la **legge di Bilancio 2020**, entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

### Tracciabilità spese detraibili

A decorrere dall'01/01/2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative (quali ad esempio le spese sanitarie, scolastiche, sportive, veterinarie, funebri, relative alle assicurazioni legate al rischio di morte/invalidità ecc.), il pagamento deve avvenire mediante:

- bonifico bancario o postale;
- ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

### Detrazione IRPEF spese veterinarie

Dal 01/01/2020 è modificata la detrazione IRPEF prevista per le spese veterinarie. In particolare è stato innalzato a 500 euro l'importo massimo detraibile delle spese veterinarie, sempre nella misura del 19% e limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

### Detrazioni fiscali edilizia

È stata introdotta una nuova agevolazione, il "**bonus facciate**" che prevede una detrazione del 90% dei costi sostenuti per il restauro e la manutenzione ordinaria delle facciate degli edifici situati in zona A e B, ovvero centro storico e zone ad alta intensità abitativa. Per valutare se l'immobile oggetto dell'intervento sia in una di tali zone sarà necessario rivolgersi ad un tecnico oppure al comune dove è situato l'immobile.

Sono state inoltre confermate diverse detrazioni inerenti il settore dell'edilizia. In particolare:

- **Bonus ristrutturazioni:** detrazione del 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie recuperabili in 10 anni con un limite massimo di spesa ammissibile pari ad 96.000 euro;
- **Bonus sisma:** detrazione per le spese di messa in sicurezza e adeguamento antisismico degli immobili, variabile fino all'85% a seconda del livello di miglioramento della classe antisismica;

- **Bonus mobili:** detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ o superiori recuperabili in dieci anni con un limite massimo di spesa pari a 10.000 euro;
- **Ecobonus:** detrazione al 50/65% prevista per l'efficientamento energetico, compresa la versione condominiale (pari al 70%-75%).

È stato inoltre confermato dal Decreto Milleproroghe (in attesa di conversione di legge) il **Bonus Verde**, previsto per la sistemazione a verde di aree scoperte private e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili che prevede una detrazione del 36% relativa ad un limite di spesa pari a 5.000 euro recuperabile in 10 anni.

È stata inoltre abrogata la norma introdotta dal Decreto Crescita che prevedeva la possibilità di chiedere l'anticipazione dell'ecobonus e del sismabonus al fornitore direttamente in fattura. Lo sconto in fattura sarà ammesso unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante "di primo livello", per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo di spesa pari o superiore a 200.000 euro.

### **Riduzione utilizzo contanti**

È previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante, in particolare:

- dall'01/07/2020 al 31/12/2021 varrà l'importo limite di 1.999,99 euro;
- dall'01/01/2022 varrà l'importo limite di 999,99 euro.

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

### **Obbligo accettare pagamenti tramite carte**

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento"; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

In sede di conversione del DL 124/2019 sono state inoltre soppresse le sanzioni inizialmente previste in capo ai soggetti che non accettano pagamenti mediante carte di credito.

### **Credito d'imposta pagamenti elettronici**

Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che hanno ricavi non superiori a 400.000,00 euro.

Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

- mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;
- in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall'01/07/2020.

## **Enasarco**

Si informa che a partire dal 01/01/2020, in conformità al nuovo regolamento delle attività istituzionali della fondazione ENASARCO, sono entrati in vigore i nuovi parametri di calcolo dei contributi.

In particolare:

- l'aliquota contributiva da applicare sulle provvigioni degli agenti individuali e degli agenti che esercitano il mandato in forma di società di persone (snc, sas) passa dal 16,50% al 17,00%, a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica (8,50%);
- l'aliquota contributiva da applicare sulle provvigioni degli agenti che esercitano il mandato in forma di società di capitali (srl) rimane invariata al 4%, di cui 3% a carico del preponente e 1% a carico dell'agente.

Ricordiamo che il criterio di applicazione dell'aliquota è quello della competenza, quindi una fattura relativa a provvigioni del 2019, dovrà recare ancora l'aliquota relativa al 2019, anche se emessa nel 2020.

## **Ritenute fiscali e contributi nei contratti di appalto**

In base al disposto dell'art. 17 bis D.lgs. 241/97 spetta alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l'obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera e del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, nel caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti fattispecie:

- importo annuo complessivo dell'opera o delle opere superiore a 200.000 euro;
- esecuzione caratterizzata dalla prevalenza dell'utilizzo della manodopera presso le sedi del committente con beni strumentali di quest'ultimo.

L'impresa appaltatrice, affidataria, subappaltatrice, nei cinque giorni lavorativi successivi la scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, deve trasmettere al committente:

- i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, comprensivo del codice fiscale, impiegati nel mese precedente l'esecuzione dell'opera;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta a ogni lavoratore;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore.

Il committente a sua volta deve:

- chiedere alle imprese copia del modello F24 relativo al pagamento delle ritenute;
- sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a concorrenza del 20% del valore dell'opera, nel caso in cui non riceva entro i cinque giorni copia dell'F24 attestante il versamento;
- comunicare l'adempimento riscontrato all'Agenzia delle Entrate.

L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica il disposto dell'art. 17-bis del DLgs. 241/97

sopra riportato (anche per i versamenti contributivi) se nell'ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:

- risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

È previsto il rilascio di un certificato da parte dell'Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di quattro mesi dal rilascio.

### **Reverse charge appalti e subappalti con manodopera**

È stata stabilita l'introduzione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate:

- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;
- presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

La nuova disciplina non si applica:

- alle prestazioni di servizi relative al settore dell'edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettati a split payment (art. 17-ter del DPR 633/72);
- alle agenzie per il lavoro.

L'efficacia della nuova fattispecie di reverse charge è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una deroga alla direttiva 2006/112/CE.

### **Credito d'imposta industria 4.0**

È stato introdotto un nuovo credito d'imposta, destinato a sostituire il superammortamento e l'iperammortamento, spettante per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Possono accedervi le imprese residenti nel territorio dello stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Rientrano nell'agevolazione gli investimenti effettuati a partire dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020, oppure entro il 30/06/2021 se il relativo ordine è già stato accettato dal venditore entro il 31/12/2020 e sono stati pagati acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.

Il credito d'imposta riconosciuto è pari:

- per quanto riguarda il superammortamento al 6% del costo (nel caso di leasing, quello sostenuto dal locatore) per l'acquisto di beni strumentali nuovi fino a 2 milioni di euro;
- per quanto riguarda l'iperammortamento al 40% del costo per la parte di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per la parte eccedente fino a 10 milioni di euro, nel caso di acquisto di beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (Allegato A Legge 232/2016);
- al 15% del costo per i beni immateriali connessi ad investimenti in beni di cui al punto precedente, fino ad costo complessivo di 700.000 euro.

Tali agevolazioni non sono comunque riconosciute per l'acquisto di beni strumentali usati, di veicoli ed altri mezzi di trasporto e di fabbricati e costruzioni.

Si ricorda inoltre che per usufruire del credito in questione è necessario che in fattura sia riportata un'apposita dicitura con i riferimenti della norma istitutiva dell'agevolazione (ad esempio nel caso di superammortamento "bene agevolabile ai sensi dell'art.1 co.185 della L.160/2019").

## **Regime forfetario**

Il regime forfetario applicabile ai soggetti con ricavi inferiori a 65.000 euro rimane pressoché invariato, ma vengono introdotti due nuovi requisiti:

- non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per personale dipendente e lavoro accessorio;
- non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 49-50 TUIR) eccedenti l'importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Inoltre è previsto che in caso di adesione alla fatturazione elettronica, non obbligatoria per i soggetti forfetari, i termini di decadenza dell'accertamento si riducono di un anno.

## **Dichiarazione d'intento**

Per quanto riguarda la disciplina delle dichiarazioni d'intento si riepilogano le principali novità:

- il soggetto esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- è abolito l'obbligo di numerazione progressiva delle dichiarazioni d'intento emesse e ricevute;
- il fornitore di un soggetto esportatore abituale deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e non genericamente quelli della stessa;
- sono aboliti i registri ove annotare le dichiarazioni d'intento emesse e ricevute.

## **Compensazione F24 di crediti relativi ad imposte dirette ed IRAP**

Per la compensazione nel modello F24 di crediti, superiori a 5.000 euro, relativi alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP si rende necessario aver prima presentato la relativa dichiarazione.

Tali crediti potranno quindi essere usati in compensazione:

- a seguito della presentazione del modello Redditi o IRAP dal quale emergono (da inviare entro il 30/11/2020);
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2019, quindi emergenti dai modelli Redditi 2020 ed IRAP 2020.

## **Unificazione IMU-TASI e deducibilità IMU**

L'IMU e la TASI vengono unificate in un unico tributo. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, ad eccezione dell'abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

È inoltre stata modificata la deducibilità IMU, relativa agli immobili strumentali, che per il periodo 2019, è stabilita nella misura del 50%. A decorrere dal 2020 e per il 2021 sarà invece pari al 60%, mentre l'intera deducibilità sarà operativa dal 2022.

I Comuni potranno pertanto modificare le attuali aliquote per i prossimi pagamenti di giugno 2020.

## **Presentazione F24 compensati**

Viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti relativi alle imposte sui redditi senza limiti di importo.

Pertanto, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA, l'utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi. La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2019.

Lo studio è a disposizione per fornire il servizio in oggetto.

## **Proroga divieto emissione fatture elettroniche per prestazioni sanitarie a privati**

Per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche è stata disposta la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.

## **Rivalutazione delle partecipazioni e dei beni**

È stata reintrodotta la possibilità di rivalutare le partecipazioni in società non quotate e terreni, posseduti alla data del 01/01/2020, sulla base di una perizia giurata di stima, con pagamento di un'imposta sostitutiva. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata fissata all'11%.

La legge di bilancio prevede anche, per i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio e che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni iscritte al 31/12/2018, pagando un'imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.

## **Credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione**

È stato introdotto un nuovo credito d'imposta, che dal 2020 sostituisce quello previsto dal D.L. n. 145/2013 e successive modificazioni. La nuova agevolazione si applica agli investimenti in ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica ed attività di design e ideazione estetica. La norma stabilisce le modalità di calcolo della base su cui determinare il credito, riconosciuto nella misura:

- del 12% della relativa base di calcolo, per le attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro;
- del 6% della relativa base di calcolo, per le attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- del 10% della relativa base di calcolo, per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico) per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- del 6% della relativa base di calcolo, per le attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

## **Bonus bebè e bonus nido**

Il bonus bebè (ufficialmente definito Assegno di natalità) è stato esteso a tutti i nuovi nati (o adottati) dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

Si tratta di un contributo mensile erogato dall'INPS per i primi 12 mesi di vita o adozione del bambino, che con la legge di bilancio 2020 viene ampliato a tutti senza limiti di reddito, con importi differenziati in base all'ISEE del nucleo familiare.

Il bonus per il 2020 per il primo figlio è fissato a:

- 960 euro annui (80 euro al mese) se il valore dell'ISEE è superiore a 40.000 euro annui (senza limiti di reddito);
- 1.440 euro annui (120 euro al mese) se il valore dell'ISEE è compreso tra 7.000 e 40.000 euro;

- 1.920 euro annui (160 euro al mese) se il valore dell'ISEE non è superiore a 7.000 euro annui.

Inoltre, per i figli successivi al primo gli importi sono maggiorati del 20%.

La legge di Bilancio 2020 proroga il bonus asilo nido e rapporta il contributo effettivamente spettante in base al valore del modello ISEE della famiglia di appartenenza del minore che frequenta asili nido pubblici e privati o per il quale sono richieste forme di supporto presso la propria abitazione in quanto bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Nel dettaglio, a partire dal 01/01/2020 il bonus nido viene erogato dall'INPS nei seguenti importi massimi:

- 3.000 euro per i nuclei familiari con ISEE di valore fino a 25.000 euro;
- 2.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore compreso da 25.001 e 40.000 euro;
- 1.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore superiore a 40.000 euro.

### **Fringe benefits auto aziendali**

Dal 01/07/2020 verrà modificata la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all'aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell'ACI.

Per i contratti stipulati a decorrere dal 01/07/2020 si prevede quanto segue:

- per i veicoli con CO<sub>2</sub> entro i 60 grammi per km, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI;
- per i veicoli con CO<sub>2</sub> compreso tra 60 e 160 grammi per km, si assumerà il 30% del costo chilometrico ACI;
- per i veicoli con CO<sub>2</sub> compreso tra 160 e 190 grammi per km, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%) del costo chilometrico ACI;
- per i veicoli con CO<sub>2</sub> oltre i 190 grammi per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%) del costo chilometrico ACI.

### **Tassazione buoni pasto**

È stato introdotto un aumento della quota non imponibile per i buoni pasto emessi in formato elettronico (da 7 euro a 8 euro) accompagnato da una contemporanea riduzione della quota non imponibile per quelli emessi in formato diverso (da 5,29 euro a 4 euro).

### **Web Tax**

È stata introdotta un'imposta sui servizi digitali che entra in vigore dal 01/01/2020. Essa consiste nell'applicazione di un'aliquota pari al 3% sui ricavi derivanti da:



- diffusione su una interfaccia digitale (es. sito internet, aggregatore di contenuti) di pubblicità mirata agli utenti;
- messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale (es. social network, forum, servizi di messaggistica istantanea) che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

L'imposta si applica alle imprese che gestiscono piattaforme digitali con un fatturato pari ad almeno 750 milioni di euro e ricavi di 5,5 milioni di euro realizzati nel territorio dello Stato per servizi digitali. Il versamento dell'imposta dovrà avvenire entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui i ricavi sono stati realizzati (16/02/2021 per il primo anno di applicazione). I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno.

### **Plastic Tax**

La Legge di bilancio prevede l'istituzione dell'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. L'imposta è pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro maggio definirà le modalità attuative della norma attraverso apposito provvedimento.

Inoltre si sottolinea che alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

### **Accise ed imposte sui tabacchi**

È stato disposto un aumento delle accise e delle imposte sui tabacchi, che coinvolge le cartine e i filtri, nonché tutti i tipi di tabacco. In particolare, l'aumento è pari a 0,0036 euro a cartina (dunque dal 2020 un pacchetto di 100 sigarette costerà 36 centesimi in più). A questo si aggiunge un aumento dell'accisa minima sui tabacchi lavorati e delle aliquote sugli stessi. Gli aumenti non coinvolgono le sigarette elettroniche.

### **Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito**

A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti) è abolito il pagamento del canone di abbonamento RAI, esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, di importo compreso tra 500 euro ed 2.000 euro per ciascuna annualità evasa.



## **Incentivi rinnovo parco veicolare autotrasportatori**

Vengono inoltre stanziati risorse destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

L'entità dei contributi (che sarà meglio definita nel DM attuativo):

- sarà compresa tra un minimo di 2.000 euro e un massimo di 20.000 euro per ciascun veicolo;
- sarà differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.

## **Formazione 4.0**

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d'imposta spetta:

- nella misura del 50% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 300.000 euro.

Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l'agevolazione spetta:

- in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 250.000 euro (non più 300.000 euro).

Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta:

- in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000 euro).

Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

***Cordiali saluti.***

***Studio Bacchin & Associati***